

Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 12/04/2023 - Pres. Nunziata - Rel. Zaccardi - C. C. (Avv.ti Crupi, Faranda, Dell'Alpi) c. A.M.A. SPA (Avv. Pallini)

Trasferimento del lavoratore disabile - Consenso dell'interessato – Incompatibilità del prestatore con l'ambiente di lavoro - Onere dimostrativo per l'azienda – Unità produttiva - Nozione

Svolgimento del processo

C. C., con ricorso al Tribunale di Roma, ha chiesto: "Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorso, la inefficacia/nullità/illegittimità del trasferimento del ricorrente, disposto da A. S.p.a. con lettera Ordine di servizio n. 124 Prot. (...) del 14.8.2018, consegnata al ricorrente in data 14.09.2018 con la quale lo stesso veniva unilateralmente trasferito dalle sede del Verano alla sede 09B di Roma a Via A.; - ordinare alla resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di reimmettere immediatamente, nelle stesse mansioni svolte in precedenza il Sig. C. C. nel posto di lavoro precedentemente occupato presso il Cimitero del Verano di Roma, con mansioni di addetto agli ingressi".

Ha dedotto il ricorrente attuale appellante che, dopo un licenziamento intimatogli da A. s.p.a. per asserita inidoneità alle mansioni (inidoneità contestata e peraltro, ove mai sussistente, causata dallo stress successivo all'aggressione subita sul luogo di lavoro da un collega in data 18.2.2012), egli era stato riassunto dalla datrice di lavoro odierna appellata in esecuzione di verbale di conciliazione tra le parti dell'1.7.2013, con assegnazione alla sede di P. come operatore ecologico; in seguito al giudizio di inidoneità permanente alle mansioni predette della Asl rm 2 del 6.12.2016, era stato adibito all'unità produttiva del Cimitero del Verano, di Roma, con compiti di usciere. Il 23.5.2018 la A. R. lo aveva dichiarato permanentemente inidoneo alle mansioni e, in seguito a ricorso amministrativo, lo stesso C. era stato giudicato idoneo dalla competente Commissione Medica presso la stessa A. idoneo, seppure con la prescrizione di "non collocare il soggetto in un contesto lavorativo che possa determinare stress relazionale".

In questa situazione di fatto gli era stato comunicato il 14.9.2018 il trasferimento del 14.8.2018, dalla sede del Cimitero del Verano a quella di R., via A., provvedimento impugnato nel presente giudizio.

Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. il C. ha chiesto dichiararsi l'inefficacia, la nullità e l'illegittimità del trasferimento stesso, perché disposto senza il suo consenso, invece

necessario ex art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992, recepito dall'art. 34, comma 6 del CCNL Federambiente, essendo egli in situazione di handicap grave; ha lamentato la violazione del principio della buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, nonché la violazione delle prescrizioni sanitarie imposte dalla A. R., essendo stato il medesimo ricorrente attuale appellante collocato in un contesto lavorativo foriero di stress relazionale.

Costituitasi l'A. s.p.a., la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato le domande del C..

Ha opinato il primo giudice che l'art. 33 della L. n. 104 del 1992 non determinerebbe una situazione giuridica soggettiva di diritto assoluto del lavoratore portatore di handicap, tale che il trasferimento del medesimo non potrebbe essere disposto senza il suo consenso, dovendosi invece contemperare gli interessi delle parti, quello del lavoratore al mantenimento della sua collocazione lavorativa e quello dell'imprenditore consistente nelle proprie esigenze organizzative. Al riguardo la sentenza gravata ha citato e riportato stralci di un ampio corredo giurisprudenziale di legittimità.

Nel caso di specie, poi, non essendo le varie sedi di R. dell'A. delle vere e proprie unità produttive, nemmeno si poteva parlare di trasferimento da un'unità produttiva all'altra. Lo spostamento del ricorrente attuale appellante, infine, era stato disposto per esigenze organizzative dell'A., non per finalità discriminatorie.

Ha proposto appello il C., lamentando violazione dell'art. 33, comma 6 della L. n. 104 del 1992 e la mancata ottemperanza al giudizio della Commissione medica della A.R. del 3.7.2018, che aveva giudicato il medesimo appellante idoneo ma con la prescrizione di non adibizione a mansioni foriere di stress lavorativo.

L'appellata si è costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello, per avere lo stesso C. rinunciato al trasferimento presso il Verano, avendo egli chiesto, con pec del proprio avvocato del 31.3.2020, di essere assegnato all'Ufficio Cimiteriale di San Vittorino. Nel merito ha concluso domandando il rigetto dell'appello, per essere totalmente condivisibili le ragioni in fatto e diritto spese dalla sentenza impugnata per rigettare il ricorso di primo grado.

All'udienza odierna l'appellante ha prodotto documentazione medica formata successivamente al deposito del giudizio di primo grado; la causa è stata discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere ammessa la produzione della documentazione prodotta nell'udienza del 28.3.2023, trattandosi di documenti medici formati successivamente al deposito del ricorso in appello, che, quindi, la parte appellante non avrebbe potuto produrre.

Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di impugnazione del trasferimento per rinuncia, rinuncia che si ricaverebbe dall'istanza del 31.3.2020 di essere assegnato a sede diversa da quella di provenienza.

La predetta pec del procuratore dell'appellante, infatti, dà conto, semmai, soltanto dell'intenzione del C. di non accettare la sede di lavoro presso la quale l'Azienda lo ha trasferito; ma l'interesse alla pronuncia della sentenza, al conseguimento del bene della vita per il quale è stato proposto il presente giudizio (riassegnazione alla sede del V.), è confermato dalla proposizione del presente appello il 28.12.2020, data successiva alla richiesta di collocamento presso l'Ufficio Cimiteriale di San Vittorino. Nel merito, è fondato il primo motivo di appello.

Tra le parti è pacifico che il C. sia affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992, situazione peraltro perdurante all'attualità, come da verbale della Commissione medica INPS prodotto all'udienza del 28.3.2023, verbale che comunque non incide sulla valutazione della legittimità del trasferimento, il quale deve essere giudicato alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento nel quale è stato disposto, 14.8.2018.

Dallo stato di handicap grave, non contestato alla data del 14.8.2018, consegue che, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, dal quale non si rinvergono valide ragioni per scostarsi (Cassazione, sentenza 24775/2013, tra le altre), il trasferimento (nella specie dal V. a Via A.) non avrebbe potuto essere disposto senza il consenso dell'interessato, salva la sussistenza di ragioni obiettive, da allegarsi e provarsi con onere per l'azienda, relative all'incompatibilità del prestatore con l'ambiente di lavoro.

Nulla ha allegato e provato l'A. al riguardo di un'incompatibilità dell'appellante con gli altri colleghi della sede del V., cosicché il trasferimento è illegittimo.

La giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Roma si riferisce al diverso caso dell'assunzione del prestatore, in occasione della quale vanno sì contemperati gli interessi delle due parti del rapporto di lavoro; ma, una volta individuata la sede di lavoro, il portatore di handicap non può essere trasferito senza il proprio consenso.

Né in contrario potrebbe osservarsi, come ha fatto la sentenza appellata, che nella fattispecie oggetto del presente giudizio non si verterebbe in ipotesi di cambio

dell'unità produttiva di adibizione del lavoratore, essendo quelle di Roma mere sedi operative, non vere e proprie unità produttive.

In proposito va richiamato l'altro insegnamento della Suprema Corte (sentenza 20600/2014) secondo il quale: "In tema di trasferimento del lavoratore, poiché la finalità principale della norma di cui all'art. 2103 cod. civ. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicitare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale".

Giova ricordare che, sul punto, in conformità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 11984/2010, tra le altre), l'onere della prova - e della relativa allegazione, ancor prima - grava sul datore di lavoro, dovendo questi dimostrare, a fronte della deduzione dell'inadempimento formulata dal lavoratore, di avere adempiuto ai propri doveri rispettando la normativa legale e contrattuale (collettiva e individuale) in materia di trasferimento.

Ne consegue che, nel caso di specie, l'appellata non poteva limitarsi ad allegare genericamente e semplicemente che, essendo stato l'appellante spostato entro il territorio comunale di Roma, non sussisterebbe trasferimento da un'unità produttiva all'altra, ma avrebbe dovuto dedurre e provare avere destinato il C. sempre alla stessa unità produttiva, tale dovendosi intendere, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, "ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicitare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale".

Non avendo l'A. assolto ai propri oneri allegatori e probatori, deve concludersi che l'appellante sia stato trasferito da un'unità ad un'altra e che, per le ragioni sopra esposte, detto trasferimento sia illegittimo.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto.

Nel reimmettere il dipendente nella sede di servizio precedentemente occupata, l'appellata dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute nel certificato della A.R.

del 3.7.2018, la considerazione del quale è stata (come lamentato dall'appellante con apposita specifica deduzione nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e censura nell'atto di appello) completamente omessa in sede di trasferimento dal V. a Via A..

Le spese di entrambi i gradi sono regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

In riforma della sentenza appellata, dichiara illegittimo il trasferimento disposto con ordine di servizio del 14.8.2018 e condanna l'appellata a rimettere immediatamente l'appellante nella precedente sede di servizio presso il Cimitero del Verano di Roma, con le mansioni svolte prima del trasferimento o con mansioni proprie del medesimo inquadramento contrattuale, compatibili con lo stato di handicap grave e con le prescrizioni di cui al certificato dell'A.R. del 3.7.2018;

Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in Euro 5.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in Euro 5.000 oltre Cpa e Iva per il secondo grado, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2023.